

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

R.G.L. n. 8876/2015

Il Giudice

letti gli atti, sciogliendo la riserva;

premessi che:

- la FLC-CGIL della Provincia di Torino chiede dichiararsi l'antisindacalità della condotta delle convenute consistita nell'aver impedito lo svolgimento dell'assemblea sindacale richiesta dalle RSU e destinata al personale ATA , nell'aver delegittimato le RSU e nell'aver rifiutato un confronto con le rsu in merito allo svolgimento delle assemblee sindacali indette ex art. 20 st. lav;
- resistono le convenute;

ritenuto che:

1. il diritto di assemblea, oltre ad essere regolato dall'art. 20 st. lav (applicabile alle p.a. in forza dell'art. 42 d.lg. 165/01), è dettagliatamente disciplinato nelle sue modalità realizzative dall'art. 8 ccnl comparto scuola che, per quanto qui di interesse, stabilisce il diritto dei dipendenti a partecipare a 10 ore di assemblea in ciascun anno scolastico, accorda la facoltà di indire l'assemblea alla RSU, indica le ore di svolgimento, la durata massima , prevede che la convocazione dell'assemblea venga resa nota almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta , impone al dirigente

- scolastico l'onere di dare avviso dell'assemblea mediante circolare interna e di stabilire per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA la quota di dipendenti tenuta ad assicurare i servizi essenziali;
2. nella specie è pacifico il rispetto da parte della RSU della procedura prevista dalla norma contrattuale
 3. è documentalmente provato che con comunicazione del 19.10.2015 rivolta alla dirigente scolastica e protocollata dall'istituto comprensivo la RSU ha indetto l'assemblea destinata al personale ATA per il giorno 26 e che alla predetta comunicazione non è stato dato alcun riscontro
 4. l'inerzia del dirigente scolastico alla richiesta di convocazione può infatti ritenersi fatto pacifico posto che nella comparsa costitutiva le convenute sostengono che " in mancanza di riscontro i richiedenti avrebbero potuto ricorrere ad un contatto diretto con la Dirigente" affermazione che presuppone il riconoscimento dell'inerzia;
 5. la circostanza che i tempi tecnici fossero insufficienti poiché la richiesta di assemblea è stata inoltrata con un preavviso di soli 7 giorni non può certo costituire un'esimente in quanto il termine di preavviso è stabilito dalle parti collettive in 6 giorni e solo a questo la rsu deve attenersi;
 6. il dirigente scolastico non ha alcuna facoltà di sindacare l'opportunità della convocazione dell' assemblea ma deve limitarsi a porre in essere quelle attività (avviso con circolare interna, indicazione dei locali idonei), indicate dalla norma contrattuale ed indispensabili al fine di consentire la realizzazione del diritto

7. l'inerzia della Dirigente rispetto alla richiesta di convocazione costituisce certamente attività antisindacale posto che l'impedimento (attivo ovvero omissivo) all'esercizio delle prerogative sindacali impedisce all'organizzazione sindacale di svolgere la sua funzione tipica di proselitismo e sensibilizzazione dei lavoratori ed illegittimamente comprime il libero esercizio dell'attività sindacale
8. in ogni caso come condivisibilmente affermato dalla cassazione (Sez. L, Sentenza n. 13726 del 17/06/2014)
"la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale."
9. le spese seguono la soccombenza ;

P.Q.M.

Visto l'art. 28 st. lav

Dichiara l'antisindacalità della condotta delle convenute concretizzatasi nell'impedimento allo svolgimento

dell'assemblea sindacale richiesta dalla RSU per il giorno
26 ottobre 2015

Ordina alle convenute di consentire lo svolgimento delle
assemblee sindacali nel rispetto di quanto previsto dall'art.
8 ccnl comparto scuola

Dispone l'affissione del presente decreto nella bacheca
aziendale e nell'atrio dell'Istituto comprensivo in luogo
accessibile a tutti i dipendenti

Condanna le convenute a rimborsare le spese del
procedimento liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso
forfetario, Iva e cpa.

Torino 23/12/2015

Il Giudice

Drssa Clotilde FIERRO

Torino, 21/12/2015

Il Giudice

Drssa Clotilde FIERRO